

*que pertinent ad regimen navis in navigando, salvis omnibus nostris capitulis que continentur in hoc statuto, et salvo eo quod capitaneo in suo regimine est concessum.* Il carattere di ordine pubblico di quest' ufficio è rivelato dalla penalità stabilita a carico di chi ne ricusasse l'assunzione. Vedesi così che, mentre nella legge del Consolato del Mare la comunione della nave sorreggeva in forza dell'apposita convenzione dell'*agermanamento* (1) (vedi il c. 192 dell'edizione di Venezia del 1549), essa era nel diritto veneto fondata sulla legge, coerentemente ai principii in esso comuni col diritto bizantino. Ma non è estranea agli *Statuta* dello Zeno neppure una comunione convenzionale, per il generale disposto del c. 97 (109 del testo Querini riprodotto dal Canciani) sul rispetto delle convenzioni fra gl'interessati. Il Goldschmidt (2) aggiunge per l'anzidetta comunione legale un argomento desunto dal c. 107 del testo quiriniano ove si usa l'espressione *fratres mercatores*, che alluderebbe precisamente all'*agermanamento*, ma la parola *fratres* non esiste invece nel testo qui riprodotto del corrispondente c. 95 (3).

b) Appresso a tali norme d'ordine generale ne occorrono alcune più speciali, ed è notevole fino dagli statuti del Tiepolo (c. 25 corrispondente al cap. 67 degli *Statuta* dello Zeno) che fra le medesime facesse capo, sia pure semplicemente in germe, l'istituto dell'assistenza colle parole: « Volumus quod postquam aliqua navis exierit de

---

(1) Sull'istituto in generale dell'affratellamento cui si connette l'agermanamento marittimo, v. TAMASSIA, *l'affratellamento*, Torino, 1886.

(2) *Lex Rhodia und agermanament Zeitschrift*, vol. XXXV, p. 281.

(3) La voce *fratres* non si legge neppure al n. 30 di quella trascrizione riassuntiva degli Statuti citata più indietro, esistente nel *Capitolare della Corte dell'Esaminador*.